



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744  
Medaglia di bronzo al Valore Civile

**COPIA**

DELIBERAZIONE

N. 38

del 09/07/2021

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione  
Seduta pubblica

OGGETTO:

**VARIANTE AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI CASTEL DI SANGRO COSTITUITA DAL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DENOMINATO "ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELLE AREE DI PROPRIETÀ DELLA FERROVIA SANGRITANA". ADOZIONE RAPPORTO AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 13, COMMI 3 E 4 DEL D.LGS. 156/2006, NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI VAS E CONTESTUALE AVVIO FASE DI CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS. 156/2006.**

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì NOVE del mese di LUGLIO alle ore 18:45 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle misure prescritte ai fini della prevenzione del COVID-19, a seguito di convocazione disposta dal e debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale

Risultano presenti:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
CARUSO Angelo - Sindaco	X	
CASTELLANO Franco - Consigliere Comunale	X	
D'AMICO Michela - Consigliere Comunale	X	
RAFFONE Simon Luca - Consigliere Comunale	X	
ACCONCIA Enia - Consigliere Comunale	X	
DELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale		X
FRASCONE Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
CIMINI Anna Rita - Presidente	X	
DI VITTO Francesca - Consigliere Comunale	X	
MARINELLI Daniele - Consigliere Comunale	X	
CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale	X	
MARINELLI Silvia - Consigliere Comunale	X	
MARCHIONNA Mario - Consigliere Comunale		X

Partecipa il Segretario Generale PAOLO CARACCIOLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , ANNA RITA CIMINI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

Espone l'argomento il Sindaco.  
Si passa alla votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'attività edilizia urbanistica del Comune di Castel di Sangro è disciplinata dal vigente P.R.G. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2020, pubblicata sul BURA Ordinario n. 21 del 27/05/2020;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2020 è stato definitivamente approvato il **Rapporto Ambientale** (inclusa la **Valutazione d'Incidenza Ambientale**, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 152/06), assumendo in tal modo la **DECISIONE FINALE**, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 152/06, relativa alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) connessa al procedimento di formazione della succitata Variante Urbanistica Generale del PRG del Comune di Castel di Sangro, che ha provveduto in tal senso in qualità di **Autorità Procedente**, ai sensi dell'art. 5, comma 1), lettera q) del D.Lgs. 152/2006, nonché quale **Organo Competente all'approvazione finale** della Variante Generale al PRG stessa;

### Ricordato che:

- con deliberazione n. 69 del 29/09/2017 ad oggetto: "Programma di riqualificazione e recupero urbano delle aree "Ex Stazione Sangritana". Provvedimenti." il Consiglio Comunale, con riferimento al procedimento di che trattasi, ha stabilito:
  - 1) *Di approvare le linee generali di indirizzo di cui in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, relative al programma di recupero urbano e riqualificazione delle aree "Ex Stazione Sangritana".*
  - 2) *Di proporre a TUA Spa l'attuazione del programma con oneri a carico del Comune per quanto attiene le infrastrutture.*
  - 3) *Di acquisire le aree necessarie per la realizzazione delle infrastrutture stradali ivi compresa la pista ciclopeditone.*
  - 4) *Di approvare gli elaborati grafici contenenti l'ipotesi di tracciato stradale che come opera pubblica, fermo restando la acquisizione, in qualsiasi forma, della disponibilità delle aree, potrà essere realizzata mediante programmi e/o opere del Comune in corso di esecuzione o da realizzare.*
- con deliberazione n. 80 del 29/11/2017 ad oggetto: "Accordo di programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree ex Sangritana. Provvedimenti" il Consiglio Comunale, con riferimento al procedimento di che trattasi, ha stabilito:
  - 1) *La premessa che si intende qui integralmente riportata costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.*
  - 2) *Di approvare, con riferimento a quanto in premessa e per le motivazioni ivi indicate, lo schema di accordo di programma che si allega alla presente deliberazione a costituire parte integrante e sostanziale (allegato "A").*
  - 3) *Di inviare copia della presente alla Regione Abruzzo ed alla società TUA Spa per il seguito di rispettiva competenza.*
  - 4) *Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al precedente punto 2).*
  - 5) *Di stabilire fin d'ora che ogni eventuale modifica che sarà richiesta dalla Regione Abruzzo e/o dalla società TUA Spa e che non incida sugli aspetti economici, finanziari e patrimoniali potranno essere recepiti dalla giunta comunale.*
- con deliberazione n. 72 del 07/05/2019 ad oggetto: "Esecuzione Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80/2017. Accordo di Programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree ex Sangritana. Atto di indirizzo", la Giunta Comunale, con riferimento a quanto stabilito dal Consiglio Comunale con la precitata deliberazione n. 80/2017, ha deliberato:
  - 1) *La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.*
  - 2) *Di prendere atto, con riferimento a quanto in premessa, della deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 09/02/2019.*
  - 3) *Di approvare pertanto le seguenti modifiche allo schema di Accordo di Programma, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 29/11/2017: l'art. 3, lettere a), b) e c), è sostituito dal seguente:  
Art. 3) Impegni assunti dalle parti.*

*Le Parti si impegnano a porre in essere tutte le attività di propria competenza - come di seguito specificate - necessarie per il pieno conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, assicurando ogni utile forma di cooperazione reciproca.*

*a) Impegni assunti dalla TUA*

- rilasciare mandato in favore del Comune di Castel di Sangro ad elaborare la variante urbanistica per la elaborazione di uno strumento di pianificazione che comprenda le particelle al catasto n°200-201-202-203-204-205-272-341 e parte delle 276 del fg.37, del Comune di Castel di Sangro salvo diversa disposizione all'esito dei verbali di consistenza da redigere congiuntamente con l'ufficio del demanio, imprimere una nuova destinazione urbanistica che sancisca ammissibilità residenziali, commerciali, direzionali e ricettive;*
- approvare la proposta del programma urbanistico che verrà sottoposto dal Comune con facoltà di chiedere modifiche e integrazioni purché ammissibili ex lege;*
- rilasciare dichiarazione formale di dismissione/alienazione, in tutto o in parte dei beni, di cui al presente accordo anche in relazione agli sviluppi e necessità attuali e futuri dell'azienda restituendo alla Regione Abruzzo previa sottoscrizione di apposito verbale di consistenza i beni dichiarati non più necessari alle proprie finalità istituzionali;*
- autorizzare la realizzazione delle opere pubbliche previste negli elaborati grafici allegati, con particolare riferimento alla strada e relative opere pertinenziali, da rendere di uso pubblico all'esito del completamento della procedura amministrativa di sdemanializzazione, con oneri gestionali a carico del Comune;*
- destinare il ricavato delle vendite dei suoli valorizzati al finanziamento necessario per realizzare interventi sulla rete ferroviaria TUA spa.*

*b) Impegni assunti dalla Regione Abruzzo*

- Sdemanializzare le aree ricomprese nel presente programma;*
- Approvazione del programma;*
- Autorizzazione alla esecuzione delle opere pubbliche previste negli elaborati grafici allegati, con particolare riferimento alla strada e relative opere pertinenziali, da rendere di uso pubblico all'esito della completamento, con oneri gestionali a carico del Comune;*
- ogni altro adempimento connesso al procedimento di formazione e approvazione del programma;*
- concedere, successivamente alla restituzione da parte dell'esercente la ferrovia al demanio regionale, e dopo la sottoscrizione del presente accordo di programma, in comodato uso gratuito, al Comune di Castel di Sangro l'area individuata fg 37 part.205 di mq. 5.280 nell' Allegato "tavola 0",*
- pari al 28% dell'intera superficie da riqualificare di complessivi mq.18.820, quale anticipazione quota parte per dotazione di attrezzature ad interesse collettivo relative alla trasformazione dell' Ambito "ex Stazione Sangritana";*
- attivare, a seguito della sdemanializzazione delle stesse e dell'approvazione della variante urbanistica, le procedure ad evidenza pubblica finalizzata alla valorizzazione/alienazione delle aree ferroviarie dismesse e smettibili per l'attuazione degli interventi previsti nel processo di riqualificazione delle aree medesime. Per tale fase la Regione Abruzzo/demanio regionale si riserva di avvalersi della collaborazione del Comune di Castel di Sangro.*
- dare mandato alla TUA spa affinché attraverso pubblica evidenza, provveda alla ricerca di soggetti sviluppatori per l'attuazione degli interventi previsti nel processo di riqualificazione delle aree ferroviarie dismesse e smettibili, che avverrà attraverso la cessione delle aree a terzi; ciò a seguito dell'approvazione della variante urbanistica;*
- proseguire nella realizzazione degli interventi infrastrutturali nel settore ferroviario della rete ferroviaria TUA s.p.a. in particolare prioritariamente la tratta Quadri-Castel di Sangro;*

*Resta inteso che tutti i punti sopra elencati fecenti parti del capoverso a) b) e relativi al trasferimento dei beni immobili a favore del Comune di Castel di Sangro sono condizionati:*

- all'approvazione definitiva relativa alla cessione dei beni da parte del competente Ministero dei Trasporti interessato, per il tramite del Comitato a Monitoraggio per gli investimenti pubblici da istituire ai sensi dell' art.8 del D.lgs 442/97;*

- *al successivo passaggio dei beni dal patrimonio indisponibile al patrimonio indisponibile della Regione;*
- *all'approvazione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale;*
- c) *Impegni assunti dal Comune di Castel di Sangro*
- *ad elaborare a sua cura e spese la proposta urbanistica per la variazione delle previsioni indicate nel vigente PRG, al fine di rendere esecutivo il programma di riqualificazione delle aree ex stazione Sangritana di cui alle particelle innanzi menzionate;*
- *impegno a farsi carico dello smantellamento dell'impiantistica ferroviaria e successiva bonifica delle aree del sedime del vecchio tracciato ferroviario;*
- *a basare il piano urbanistico di cui sopra sugli standard urbanistici previsti per la zona ..... determinando con ciò la individuazione di aree edificabili destinate a residenziale, commerciale, direzionale e ricettive;*
- *attivare e definire temporalmente entro ..... il procedimento di formazione della suddetta variante urbanistica acquisendo tutti i pareri degli enti interessati;*
- 4) *Di dare atto che le modifiche come sopra approvate non incidono sugli aspetti economici, finanziari e patrimoniali dell'Accordo.*
- 5) *Di stabilire, quale direttiva per il Responsabile del Settore IV, di avviare le procedure per l'attuazione degli impegni a carico del Comune nello stipulando accordo di programma in oggetto.*
- con deliberazione n. 46 del 11/10/2019 ad oggetto: "Accordo di programma tra Regione Abruzzo – Trasporto Pubblico Abruzzese SpA e Comune di Castel di Sangro per la riqualificazione e rigenerazione delle aree ferroviarie dismesse ex Sangritana. Provvedimenti" il Consiglio Comunale, con riferimento al procedimento di che trattasti, ha stabilito:
  - 1) *La premessa e le motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.*
  - 2) *Di prendere atto e ratificare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, l'accordo di programma sottoscritto in data 27/09/2019 fra Regione Abruzzo, Trasporto Unico Abruzzese TUA Spa e Comune di Castel di Sangro nella stesura che si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato "A").*

**Atteso** che, in virtù di tutto quanto sopra, in data 27/09/2019 è stato sottoscritto fra Regione Abruzzo, Trasporto Unico Abruzzese TUA Spa e Comune di Castel di Sangro, ai sensi e gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, l'**Accordo di programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree ferroviarie dismesse ex Sangritana;**

**Ricordato e rilevato che:**

- detto Accordo di Programma scaturisce dalla necessità di provvedere alla riqualificazione di aree dismesse a seguito dei lavori di unificazione delle stazioni ferroviarie di Castel di Sangro, eseguite da Ferrovia Sangritana Spa, oggi TUA Spa, che hanno comportato una modifica dell'originario tracciato ferroviario della linea Castel di Sangro – Lanciano, tanto da confluire il binario nell'area della stazione FF.SS., aree definitivamente private della propria originaria destinazione, in quanto non più interessate dal sistema ferroviario e quindi non più utilizzabili in tal senso, inclusi parte dei manufatti ivi presenti;
- l'area in parola si pone all'interno del centro abitato di Castel di Sangro, determinando una frattura del sistema urbano, in conseguenza del quale il Comune di Castel di Sangro ha sviluppato l'idea di un programma di recupero e riqualificazione, affinché le predette aree possano svolgere una funzione fondamentale in termini di cerniera degli ambiti contermini, favorita da una nuova rete stradale urbana;
- l'Amministrazione Comunale ritiene indispensabile realizzare sulle aree in oggetto un asse viario collegante l'incrocio fra via Ponte Nuovo e via dei Caraceni con la strada antistante il Presidio Ospedaliero, che consentirebbe di meglio distribuire e dirottare dall'ambito urbano il traffico sostanzialmente extraurbano proveniente della SS 652 e diretto verso la SS 17;
- il predetto asse viario garantirebbe un agevole collegamento con edifici e luoghi strategici della città quali l'Ospedale, il costruendo Campus Scolastico e la Stazione ferroviaria FS, senza trascurare la conseguente valorizzazione delle aree libere e non interessate dalla viabilità di progetto, ai fini edificatori e/o di recupero del patrimonio edilizio esistente, con conseguente patrimonializzazione delle stesse;
- sotto il profilo dello sviluppo urbanistico del luogo, gli interventi che si andranno a programmare dovranno perseguire una organica integrazione degli ambiti urbani, oltre ad

- una adeguata e corretta pianificazione delle limitrofe aree di espansione previste dagli strumenti urbanistici comunali;
- in funzione delle predette argomentazioni il Comune di Castel di Sangro ha proceduto alla redazione di appositi elaborati tecnici finalizzati a definire in linea generale l'ipotesi di recupero delle aree "Ex Stazione Sangritana" con l'inserimento dell'asse viario e delle relative interconnessioni con la viabilità esistente, il che comporterebbe una sostanziale riorganizzazione del sistema viario dell'ambito cittadino interessato;
  - con la realizzazione dell'intervento si conseguiranno rilevanti vantaggi che attengono ai profili della viabilità urbana e della accessibilità degli edifici strategici, al recupero di aree dismesse ed alla riqualificazione ed espansione urbana, oltre che alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;

**Richiamato**, in particolare, l'art. 3 comma c) dell'**Accordo di programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree ferroviarie dismesse ex Sangritana**, sottoscritto tra le parti in data 27/09/2019, con cui il Comune di Castel di Sangro assume i seguenti impegni:

- ad elaborare a sua cura e spese la proposta urbanistica per la variazione delle previsioni indicate nel vigente PRG, al fine di rendere esecutivo il programma di riqualificazione delle aree ex stazione Sangritana di cui alle particelle innanzi menzionate;
- a basare il piano urbanistico di cui sopra sugli standards urbanistici previsti per la zona "D" (zona completamento) e "I" (zona servizi generali) determinando con ciò la individuazione di aree edificabili destinate a residenziale, commerciale, direzionale e ricettive;
- attivare il procedimento di formazione della suddetta variante urbanistica acquisendo i pareri degli enti interessati;

**Atteso** che, come puntualmente indicato nelle premesse del succitato **Accordo di Programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree ferroviarie dismesse ex Sangritana**, sottoscritto tra le parti in data 27/09/2019:

- per quanto riguarda le aree ferroviarie dismesse, l'accordo di programma prevede la variante al Piano Regolatore Generale, promossa dall'Amministrazione Comunale, la quale avvierà procedura di approvazione, recependo gli obiettivi e le modalità di trasformazione dei siti;
- detta trasformazione dovrà prevedere una densità edilizia analoga a quella prevista per la zona contaminata con una modifica radicale delle previsioni attuali che indicano una destinazione ferroviaria che dovrà per l'appunto essere riconvertita con una programmazione di quartiere ad alta qualità urbana e ambientale, accessibile e integrato con i tessuti esistenti, dotato delle infrastrutture adeguate al nuovo carico urbanistico;
- la strategia del luogo urbana che si intende valorizzare emettere a sistema, implica l'esigenza di creare connessioni fisiche e funzionali tra gli spazi urbani che ospiteranno attività e usi di eccellenza, che dovranno comunque creare un armonico rapporto di integrazione tra il sistema ferroviario dalla Stazione FF.SS., gli ambiti scolastici ed il patrimonio immobiliare ex Sangritana;
- la strategia della pianificazione passerà attraverso la definizione di una visione unitaria in termini di gestione integrata e sviluppo del patrimonio non più funzionale all'esercizio delle originarie destinazioni per assicurare l'individuazione di nuove opportunità di valorizzazione e riqualificazione per il raggiungimento degli obiettivi sopra illustrati;
- l'iniziativa di cui al presente accordo si insinua perfettamente nell'alveo della L. n. 410/2001 e ss.mm.ii., con la quale è stato avviato un Programma Unitario di Valorizzazione avente ad oggetto una pluralità di immobili pubblici;
- i Programmi Unitari di valorizzazione Territoriale di cui al D.L. n. 351/2001, convertito in L. n. 410/2001, così come modificato dal D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, assumono lo scopo di ottimizzare gli obiettivi di coordinamento, armonizzazione, semplificazione e riduzione dei tempi dei processi di valorizzazione urbanistica avviati;
- coerentemente con la nuova disciplina di riferimento, il programma è stato esteso per includere altri patrimoni pubblici da valorizzare, tra i quali gli immobili di proprietà ferroviarie al fine di addivenire tra tutti i proprietari istituzionali coinvolti - ciascuno per quanto di competenza e a proprio carico - allo svolgimento di una serie di analisi tecnico-specialistiche di impatto ambientale e infrastrutturale, propedeutiche all'inserimento dei diversi compendi immobiliari nel Piano Urbanistico, attese le imponenti capacità insediative dello stesso piano e le insufficienti risorse finanziarie e professionali a disposizione dell'Amministrazione comunale;

**Preso atto** del rilevante interesse che le aree oggetto di trasformazione in esecuzione del richiamato Accordo di Programma rivestono per la Regione Abruzzo, per Trasporto Unico Abruzzese SpA e per il Comune di Castel di Sangro, come puntualmente riportato nelle succitate motivazioni;

**Attesa** quindi la necessità di attivare le procedure di Variante Urbanistica, nelle forme dell'approvazione del PRU – Programma di recupero urbano ai sensi dell'art. 3ter del D.L. 351/2001 (convertito in Legge 410/2011) e dell'art. 30ter della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, secondo le procedure di cui all'art. 10 della stessa, in attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto ai sensi dell'art. 8-bis e 8-ter della L.R.A. n. 18/1983 e dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

**Ricordato** che:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001, entrata in vigore il 21/07/2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente (**Valutazione Ambientale Strategica**) stabilisce che, sulla base delle politiche e delle azioni comunitarie dirette a promuovere lo sviluppo sostenibile, deve essere obbligatoriamente garantita l'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi;
- a livello nazionale la succitata Direttiva è stata recepita dalla Parte II del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, entrata in vigore il 31/07/2007 e modificata dal D.Lgs. 16/01/2008 n. 4, vigente dal 13 febbraio 2008;
- la VAS va intesa come un procedimento che deve integrarsi con il processo di pianificazione e programmazione al fine di fornire all'Ente i criteri per scegliere la strategia di pianificazione ambientalmente più sostenibile;

**Ricordato altresì** che, nella Regione Abruzzo, il recepimento della direttiva VAS risulta avvenuto attraverso i seguenti strumenti:

- L.R. 09 agosto 2006, n. 27 recante "Disposizioni in materia ambientale";
- DGR 19 febbraio 2007, n. 148 recante "Disposizioni concernenti la VAS di Piani e Programmi Regionali";
- DGR 13 agosto 2007, n. 842 recante "Indirizzi concernenti la VAS di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale";
- Circolare del 31 luglio 2008, prot. 19565 recante "Competenze in materia di VAS. Chiarimenti interpretativi";
- Circolare del 2 settembre 2008, recante "Definizione delle competenze in materia di VAS per i Piano di Assetto Naturalistico";
- Circolare del 18 dicembre 2008, prot. 30766 recante "Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale";
- Circolare del 17 dicembre 2010, prot. 14852/10 recante "Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di VAS";
- Circolare del 18 gennaio 2011, prot. 528 recante "Competenze in materia di VAS - Ulteriori chiarimenti interpretativi";

**Rilevato che**, essendo in fase di avvio la formazione della **Variante Urbanistica** connessa al succitato **Accordo di programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree ferroviarie dismesse ex Sangritana**, sottoscritto in data 27/09/2019, la stessa va preventivamente sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, nel rispetto del vigente quadro normativo europeo, nazionale e regionale;

**Dato atto che** a tal fine, con Determina del Responsabile del Settore IV LL.PP. n. 533 del 11/12/2020 è stato affidato l'incarico alla società di Ingegneria **Algebra srl**, con sede legale in Via Corte Cà Brusà n. 6, Valeggio sul Mincio (Verona), Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Verona 03805210238, per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al Piano Regolatore del Comune di Castel di Sangro costituita dal Piano di Riqualificazione Urbana denominato "Accordo di programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree di proprietà della Ferrovia Sangritana", nelle forme dell'approvazione del PRU – Programma di recupero urbano ai sensi dell'art. 3ter del D.L. 351/2001 (convertito in Legge 410/2011) e dell'art. 30ter della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, in attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto ai sensi dell'art. 8-bis e 8-ter della L.R.A. n. 18/1983 e dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

#### **Rilevato che:**

- l'obiettivo della valutazione ambientale strategica (VAS) è quello di valutare che gli effetti ambientali di piani e programmi (comprese le loro varianti), nazionali, regionali e locali, siano compatibili con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, in considerazione della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica;
- il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente), modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4, all'articolo 4 comma 3, le cui norme costituiscono recepimento ed attuazione della Direttiva 2001/42/CE, stabilisce altresì che *"... la valutazione ambientale di piani di piani (...) ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica ..."*;
- il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente), modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4, all'articolo 13 comma 1, prevede come *"Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale"* e, al comma 2, che *"La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo"*;
- l'articolo 5, comma 1 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, nelle definizioni, prevede che siano rispettivamente:
  - o alla lettera "p", autorità competente *"la pubblica amministrazione cui compete...l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi"*;
  - o alla lettera "q", autorità procedente *"la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma"*;
  - o alla lettera "r" soggetto proponente *"il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto"*;
  - o alla lettera "s" soggetti competenti in materia ambientale *"le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti"*;

**Atteso** che, ai sensi della Circolare della Regione Abruzzo del 31/07/2008, nella quale si stabiliva che a seguito del trasferimento ai Comuni delle funzioni relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali, l'Autorità competente e procedente è il Comune stesso, per cui è possibile indicare quale:

- **Autorità proponente e procedente:** il Comune di Castel di Sangro, nella Giunta Comunale e nel Consiglio Comunale, per le rispettive competenze specifiche in materia ambientale e di pianificazione urbanistica del territorio;
- **Autorità competente:** il Responsabile del Settore III Urbanistica ed Ambiente del Comune di Castel di Sangro;

**Ricordato** che, nel procedimento di formazione della Variante Urbanistica di che trattasi, è stata avviata una **fase preliminare di consultazione** ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, sulla base del Rapporto Preliminare, onde valutare i possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano/programma in parola;

**Richiamato** il **Rapporto Preliminare** (Art. 13 c. 1 D.Lgs. n. 152/06) rimesso a mezzo PEC dalla società di Ingegneria **Algebra srl**, acquisito agli atti dell'Ente al protocollo n. 3460 del 02/03/20201;

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 11/03/2021 con cui, la Giunta Comunale, quale Autorità procedente e competente, ha deliberato:

**Di prendere atto**, del **Rapporto Preliminare** (Art. 13 c. 1 D.Lgs. n. 152/06 e smi), redatto e rimesso a mezzo PEC dalla società di Ingegneria **Algebra srl**, acquisito agli atti dell'Ente al protocollo n. 3460 del 02/03/2021, ritenendo lo stesso, in particolare, condivisibile:

- nell'approccio ed inquadramento legislativo-metodologico e programmatico-pianificatorio;
- nell'analisi preliminare degli obiettivi ambientali specifici del Piano;
- nell'identificazione e caratterizzazione dell'ambito di influenza del Piano;
- nel percorso di Valutazione Ambientale Strategica;
- nelle conclusioni con l'individuazione dei presumibili impatti del Piano;

**Di individuare** quali soggetti competenti in materia ambientale (ACA) con cui avviare la fase di consultazione preliminare ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/06, i seguenti Enti:

1. Regione Abruzzo – DRG – Direzione Generale [drq@pec.regione.abruzzo.it](mailto:drq@pec.regione.abruzzo.it);
2. Regione Abruzzo – DPA – Dipartimento Presidenza [dpa@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpa@pec.regione.abruzzo.it);
3. Regione Abruzzo – DPC – Dipartimento Territorio e Ambiente [dpc@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc@pec.regione.abruzzo.it);
4. Regione Abruzzo – DPD – Dipartimento Agricoltura [dpd@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd@pec.regione.abruzzo.it);
5. DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti [dpe@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe@pec.regione.abruzzo.it);
6. Regione Abruzzo – DPH – Dipartimento Sviluppo economico e Turismo [dph@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dph@pec.regione.abruzzo.it);
7. Provincia dell'Aquila [urp@cert.provincia.laquila.it](mailto:urp@cert.provincia.laquila.it);
8. ARTA Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente [sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it) e [dist.laquila@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.laquila@pec.artaabruzzo.it);
9. ASL 1 Abruzzo [protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it](mailto:protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it);
10. ATO Abruzzo - Ersi Abruzzo [ersi@raccomandata.eu](mailto:ersi@raccomandata.eu);
11. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo (SABAP) [mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it);
12. Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro [protocollo@autoritadistrettoac.it](mailto:protocollo@autoritadistrettoac.it);
13. Comando Regionale Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise [faq43934@pec.carabinieri.it](mailto:faq43934@pec.carabinieri.it);
14. Comando Provinciale Carabinieri Forestale – L'Aquila [faq42579@pec.carabinieri.it](mailto:faq42579@pec.carabinieri.it);
15. Trasporto Unico Abruzzese – TUA SpA [tuapec@pec.tuabruzzo.it](mailto:tuapec@pec.tuabruzzo.it) e [ferroviadriaticosangritana@pec.tuabruzzo.it](mailto:ferroviadriaticosangritana@pec.tuabruzzo.it);
16. Rfi - Rete Ferroviaria Italiana SpA [rfi-dpr-dtp.an@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.an@pec.rfi.it);

**Di avviare**, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/06, in qualità di autorità competente e procedente, la fase preliminare di consultazione connessa alla formazione della Variante al Piano Regolatore del Comune di Castel di Sangro costituita dal **Piano di Riqualificazione Urbana** denominato **"Accordo di programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree di proprietà della Ferrovia Sangritana"**, nelle forme dell'approvazione del PRU – Programma di recupero urbano ai sensi dell'art. 3ter del D.L. 351/2001 (convertito in Legge 410/2011) e dell'art. 30ter della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, in attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto ai sensi dell'art. 8-bis e 8-ter della L.R.A. n. 18/1983 e dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, onde valutare i possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano/programma in parola;

**Di disporre l'invio unicamente a mezzo PEC**, alle succitate Autorità Competenti in materia Ambientale (ACA) del richiamato **Rapporto Preliminare**, in atti al protocollo n. 3460 del 02/03/2021;

**Di dare atto** che il termine previsto per la conclusione della fase di consultazione è fissato dal comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006, in **90 gg.** dall'invio del **Rapporto Preliminare di cui al comma 1**;

**Vista** la nota prot. 4015 del 12/03/2021 con la quale il Responsabile de Settore III del Comune di Castel di Sangro ha trasmesso il Rapporto Preliminare alle ACA individuate con la succitata deliberazione di G.C. n. 31 del 11/03/2021 per l'avvio della fase di consultazione ai sensi dell'art. 13 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**Dato atto** che l'Avviso di Avvio della fase di consultazione e del deposito del documento di scoping è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per 90 giorni naturali e consecutivi, ovvero dal 12/03/2021 al 10/06/2021, giusta pubblicazione n. 290, e che a seguito di tale pubblicazione non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte di soggetti interessati;

**Atteso che** a seguito della trasmissione del Documento di Scoping alle ACA sono pervenuti i seguenti contributi e pareri:

- Contributo dell'ARTA Abruzzo, in atti al prot. n. 9123 del 14/06/2021, con il quale vengono fornite indicazioni e considerazioni da inserire nel Rapporto Ambientale;



- Contributo dell'ASL1 Abruzzo prot. 138998 del 24/06/2021, in atti al prot. n. 9837 del 24/06/2021, con il quale vengono fornite indicazioni e considerazioni afferenti alle valutazioni di carattere igienico sanitario e di tutela della salute pubblica correlate alla variante di che trattasi, da inserire nel Rapporto Ambientale;

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 30/06/2021 con cui, la Giunta Comunale, quale Autorità procedente e competente, ha preso atto dei contributi pareri e osservazioni pervenute sul rapporto preliminare relativo al procedimento di VAS attivato sulla Variante al Piano Regolatore del Comune di Castel di Sangro costituita dal **Piano di Riqualficazione Urbana** denominato "**Accordo di programma per la riqualficazione e rigenerazione delle aree di proprietà della Ferrovia Sangritana**", ai fini della stesura del rapporto ambientale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 13 del D.Lgs. 152/06;

**Visto** il Rapporto Ambientale (Art. 13 c. 4 D.Lgs. n. 152/06) rimesso a mezzo PEC dalla società di Ingegneria **Algebra srl**, acquisito agli atti dell'Ente al protocollo n. 10354 del 02/07/20201;

**Confermate** le Autorità con Competenza Ambientale (ACA), già individuate dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 dell'11/03/2021;

**Vista** la Determinazione n. 309 del 03/07/2021 del Settore III del Comune di Castel di Sangro, con la quale il Responsabile del Settore III, Arch. Paolo Di Guglielmo, in qualità di **Autorità Competente** di cui alla lettera p, art. 5, c. 1 del D.Lgs 152/06, ha provveduto ad adottare, per quanto di competenza, il succitato Rapporto Ambientale, rinviando al Consiglio Comunale, nella sua qualità di **Autorità Procedente** ai sensi dell'art. 5, comma 1), lettera q) del D.Lgs. 152/2006 e di **organo competente all'approvazione finale** della Variante Urbanistica di che trattasi, **l'adozione del Rapporto Ambientale**, ai fini dell'avvio delle fasi di consultazione di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 152/06;

**Letto** il Rapporto Ambientale in atti dell'Ente al protocollo n. 10354 del 02/07/20201, e ritenuto rispondente ai requisiti di cui all'Allegato VI del D.Lgs 152/06 s.m.i. nel consentire di individuare, descrivere, valutare gli effetti significativi che l'attuazione della Variante Urbanistica di che trattasi potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e delle zonizzazioni territoriali in essa previste;

**Ritenuto** pertanto che si debba procedere ad avviare la Consultazione ai sensi dell'art.14 del D.Lgs 152/06 s.m.i., con la preventiva adozione del Rapporto Ambientale ai sensi del comma 5 dell'art. 13 del D.Lgs 152/06 e della V.Inc.A., da parte dell'Autorità competente (Consiglio Comunale);

**Visto** il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, dal Responsabile del Settore III, Arch. Paolo Di Guglielmo in ordine alla regolarità tecnica;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate e, pertanto, non necessita di parere contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

#### **Visti e richiamati:**

- il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L.R. 09 agosto 2006, n. 27 recante "Disposizioni in materia ambientale";
- la DGR 19 febbraio 2007, n. 148 recante "Disposizioni concernenti la VAS di Piani e Programmi Regionali";
- la DGR 13 agosto 2007, n. 842 recante "Indirizzi concernenti la VAS di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale";
- la Circolare del 31 luglio 2008, prot. 19565 recante "Competenze in materia di VAS. Chiarimenti interpretativi";
- la Circolare del 2 settembre 2008, recante "Definizione delle competenze in materia di VAS per i Piano di Assetto Naturalistico";

- la Circolare del 18 dicembre 2008, prot. 30766 recante "Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale";
- la Circolare del 17 dicembre 2010, prot. 14852/10 recante "Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di VAS";
- la Circolare del 19 gennaio 2011, prot. 528 recante "Competenze in materia di VAS - Ulteriori chiarimenti interpretativi";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 42;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale vigente;

**Con votazione**, indetta dalla Presidente, per appello nominale, avente il seguente risultato:

Voti favorevoli unanimi, resi da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

- 1) **Di dichiarare** le premesse in narrativa motivazione del presente atto ai sensi della L. 241/90, intendendole interamente richiamate;
- 2) **Di dare atto** che la presente Deliberazione viene assunta in qualità di **Autorità Procedente**, ai sensi dell'art. 5, comma 1), lettera q) del D.lgs. 152/2006;
- 3) **Di prendere atto**, quale **Autorità procedente**, del Rapporto Ambientale (Art. 13 c. 4 D.Lgs. n. 152/06) rimesso a mezzo PEC dalla società di Ingegneria **Algebra srl**, acquisito agli atti dell'Ente al protocollo n. 10354 del 02/07/20201, ritenendolo rispondente ai requisiti di cui all'Allegato VI del D.Lgs 152/06 s.m.i. nel consentire di individuare, descrivere, valutare gli effetti significativi che l'attuazione della Variante Urbanistica di che trattasi potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e delle zonizzazioni territoriali in essa previste;
- 4) **Di prendere atto** della Determinazione n. 309 del 03/07/2021 del Settore III del Comune di Castel di Sangro, con la quale il Responsabile del Settore III, Arch. Paolo Di Guglielmo, in qualità di **Autorità Competente** di cui alla lettera p, art. 5, c. 1 del D.Lgs 152/06, ha provveduto ad adottare, per quanto di competenza, il succitato Rapporto Ambientale, rinviando al Consiglio Comunale, nella sua qualità di **Autorità Procedente** ai sensi dell'art. 5, comma 1), lettera q) del D.Lgs. 152/2006 e di **organo competente all'approvazione finale** della Variante Urbanistica di che trattasi, **l'adozione del Rapporto Ambientale**, ai fini dell'avvio delle fasi di consultazione di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 152/06;
- 5) **Di adottare e far proprio** il succitato Rapporto Ambientale ed i relativi allegati riferiti alla procedura di Variante al PRG del Comune di Castel di Sangro costituita dal **Piano di Riqualificazione Urbana** denominato "**Accordo di programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree di proprietà della Ferrovia Sangritana**", per quanto di competenza in qualità di **Autorità Procedente** di cui alla lettera q, art. 5, c. 1 del D.Lgs 152/06 nonché quale **Organo Competente all'approvazione finale** della Variante Urbanistica di che trattasi;
- 6) **Di dare atto** che, ai sensi ed effetti della L. 241/90, Responsabile del Procedimento è l'Arch. Paolo Di Guglielmo, Responsabile del Settore III Urbanistica ed Ambiente del Comune di Castel di Sangro, a cui sono demandati gli atti consequenziali all'assunzione della presente deliberazione, con particolare riferimento all'avvio della Consultazione e di Pubblicità della procedura ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 152/06;
- 7) **Di dare atto** che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, artt. 39 e 40, oltre che dell'art. 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, della legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 per cui se ne dispone la sua pubblicazione

sul sito internet del Comune di Castel di Sangro, nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente – Informazioni Ambientali*";

- 8) Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio dell'Ente.

Infine, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Presidente  
F.to Anna Rita Cimini

Il Segretario Generale  
F.to Paolo Caracciolo

Il Consigliere Anziano  
F.to Castellano Franco

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 15/07/2021 al 30/07/2021.

Castel di Sangro, addì

Il Responsabile del Settore  
F.to ( Felice Le Donne)

#### COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 15/07/2021

Il Responsabile del Settore  
( Felice Le Donne)